

COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI PIACENZA

Sez. II, 19 ottobre 2017, n. 154

Pres. ed Est. Lignola

Galleria d'Arte Moderna Ricci Oddi (avv. Marchesi) contro Consorzio di bonifica di Piacenza (avv. Giocosi)

Oggetto: rifiuto restituzione del contributo consortile anni 2011, 2012, 2013, 2014

Conclusioni:

per Galleria d'Arte Moderna Ricci Oddi:

“annullare il provvedimento impugnato e condannare il Consorzio di Bonifica di Piacenza a rimborsare alla Galleria d'Arte Moderna Ricci Oddi i contributi consortili versati negli anni 2011, 2012, 2013, 2014 oltre gli interessi, con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa”

per il Consorzio di Bonifica di Piacenza:

“dichiarare l'inammissibilità del ricorso, comunque rigettare il ricorso, vinte le spese di giudizio”

FATTO E DIRITTO

La Galleria d'Arte Moderna Ricci Oddi (proprietaria di immobili siti nella zona A3 del Comune di Piacenza ed allacciati alla pubblica fognatura), in persona del l.r. pro tempore, impugnava il provvedimento concernente la negata restituzione delle somme corrisposte al Consorzio di Bonifica di Piacenza a titolo di contributo consortile versato negli anni 2011, 2012, 2013, 2014.

Richiamato l'indirizzo giurisprudenziale, relativo alla nozione di beneficio di bonifica (Cass. sent. n. 8957/96, Cass. sent. n. 8960/96: “Il beneficio di bonifica consiste in un incremento di valore dell'immobile soggetto a contributo in rapporto causale con le opere di bonifica e con la loro manutenzione”, “Il beneficio deve essere diretto e specifico, conseguito o conseguibile a causa della bonifica, deve tradursi cioè in una qualità del fondo”), parte ricorrente deduceva l'inesistenza dell'obbligo contributivo per carenza dei presupposti di legge e criticava l'atto opposto perché, erroneamente, basato sul cd “danno evitato” e sulla preservazione del valore fondiario o del reddito dell'immobile;

concludeva per l'illegittimità del contributo non godendo i propri beni immobili di alcun beneficio dall'attività svolta dal Consorzio di bonifica: v. sent. n. 604/14 (doc. in atti) con la quale il Tribunale di Piacenza accertava l'allaccio dei beni della Galleria alla pubblica fognatura e l'assenza di benefici in ragione della cd protezione dalle acque di monte (canali diversivi di ovest e di est) di tutti gli immobili, essendo i beni immobili della Galleria situati nella zona A3 (cd beneficio di regimazione); in definitiva chiedeva la condanna del Consorzio alla restituzione degli importi di cui sopra.

Il Consorzio di Bonifica di Piacenza in persona del l.r. pro tempore si costituiva in giudizio ed instava per il rigetto del ricorso siccome infondato.

In via preliminare per gli anni 2011, 2012, 2013 eccepiva l'inammissibilità del ricorso per decorso dei termini (decadenza biennale) stante la mancata e tempestiva impugnazione delle cartelle esattoriali (tutte regolarmente pagate dalla ricorrente); nel merito, ricordava il prevalente indirizzo giurisprudenziale in forza del quale il beneficio di bonifica consiste nel mantenimento del valore del bene stante il vantaggio tratto dall'immobile dalle opere già esistenti e dalla loro manutenzione; ad ulteriore sostegno della propria tesi, il Consorzio depositava una consulenza tecnica che evidenziava come grazie all'attività dell'Ente i beni immobili della Galleria usufruiscano di un beneficio diretto e specifico (difesa dalle acque esterne dal canale diversivo di ovest e di est, canali settentrionali e rifiuto, impianto idrovero di bonifica di Finarda); infine, assumeva l'inserimento dei beni in parola nei piani di classifica approvati dalle autorità regionali.

All'udienza del 5.10.2017 i procuratori delle parti discutevano la controversia e ribadivano le deduzioni e conclusioni assunte.

La C.T.P. decideva la causa in camera di consiglio.

Tanto premesso si osserva.

Il ricorso merita accoglimento e pertanto va annullato il provvedimento di rigetto del richiesto rimborso dei contributi consortili versati negli anni 2011, 2012, 2013 e 2014 – relativamente agli immobili siti in via San Siro n. 13 di Piacenza – dalla Galleria d'Arte Moderna Ricci Oddi al Consorzio di Bonifica di Piacenza.

Sull'eccepita inammissibilità della domanda di rimborso.

Infondata era l'eccezione di intempestività del ricorso sollevata dal Consorzio essendo gli atti impugnati nulli per carenza del potere impositivo (a mezzo ruoli) a seguito dell'abrogazione (art. 14 c. 14 ter L. 246/05) dell'art. 21 rd 215/33, a far data dal 16.12.2010, sicché il Consorzio di Bonifica non aveva il potere di iscrivere a ruolo e di riscuotere i crediti a mezzo ruolo (in termini, CTP Piacenza sent. n. 131/17);

per questo motivo parte ricorrente (v. *petitum* e *causa petendi* della domanda attrice, rimborso di somme non dovute per carenza delle condizioni di legge) negava al Consorzio qualsiasi potere impositivo.

Stando così le cose, la presente fattispecie può essere regolamentata dall'art. 2041 c.c. (azione di arricchimento senza causa, in termini, Cass. sent. n. 18432/05) o dall'art. 2033 c.c. (azione di ripetizione di indebito), entrambe le disposizioni fissano il termine di prescrizione di 10 anni per potere agire in giudizio (termine non decorso; v. doc. in atti).

Merito

nel caso di specie, non sussiste l'obbligo contributivo non avendo il Consorzio provato (in termini CTR Lazio sent. n. 57/05, CTR Bologna sent. n. 16/09) che lo svolgimento dell'esperita attività producesse nei confronti dei beni di proprietà della contribuente vantaggi diretti e specifici ed il conseguente incremento di valore patrimoniale degli stessi

(gli artt. 21 e 59 rd n. 215/33 richiedono che gli immobili traggano un vantaggio dimostrato e singolarmente proporzionato);

parimenti inappagante ai fini probatori, circa gli asseriti vantaggi e specifici, era l'inserimento di detti beni nei piani di classifica degli immobili per il riparto della contribuzione.

In sostanza in difetto di un comprovato assolvimento delle finalità istituzionali (ovvero irrigazione, razionale uso dell'acqua, tutela dello sviluppo e della valorizzazione del territorio) assegnati dalla legge (rd n. 215/33) al Consorzio è inibita la possibilità di chiedere alla ricorrente il pagamento di somme (in termini Cass. sent. n. 11801/13 "Il beneficio è il presupposto costitutivo dell'obbligo contributivo e se talune opere producono effetti positivi solo su una parte dei consorziati è su essi che debbono ricadere gli obblighi contributivi", "L'imposizione della contribuzione è subordinata alla duplice condizione: inserimento dei beni immobili nel comprensorio consortile ed effettivi vantaggi a favore degli immobili in conseguenza diretta ed immediata dei lavori espletati").

Va pure rilevato che il mero inserimento degli immobili nel comprensorio del Consorzio non costituisce una prova a vantaggio del Consorzio (CTR Napoli sent. n. 302/15), sempre tenuto a fornire la prova della particolare "*utilitas*" conseguita dall'immobile non costituendo il detto inserimento una prova neppure a livello indiziario.

A sostegno della propria tesi il Consorzio produceva una consulenza redatta da un proprio tecnico di fiducia;

in conformità all'indirizzo giurisprudenziale questo collegio riconosce valore di semplice allegazione difensiva, e non di prova, al predetto elaborato (peraltro non asseverato dal consulente) dalla cui lettura non emerge con sicurezza che dall'esecuzione delle opere gli immobili della Galleria d'Arte Moderna Ricci Oddi abbiano a ricevere un incremento di valore direttamente riconducibile alle anzidette opere (Cass. sent. n. 4671/12, sent. n. 2241/15); infine, occorre valutare che l'esito della consulenza *de qua* era contestata e contraddetta dalla difesa di parte ricorrente, la quale ribadiva le conclusioni – facendole proprie – della sentenza del Tribunale di Piacenza che acclarava l'allaccio degli immobili in questione alla pubblica fognatura e l'assenza di alcun beneficio di scolo.

Considerato lo svolgersi della questione e l'incertezza giurisprudenziale, va disposta la compensazione delle spese di lite

PQM

la C.T.P. accoglie il ricorso della contribuente, spese compensate.

Piacenza, 5.10.2017

IL PRESIDENTE